

# COMUNE DI COMACCHIO



## ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FATTIBELLO DI COMACCHIO - I e II LOTTO

Proprietà : Comune di Comacchio

Committente : Comune di Comacchio

Cantiere : Scuola Primaria Statale "Fattibello" - via Fattibello, 1 - Comacchio (FE)

### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Progettista : Ing. Denis Zanetti

via Mulinetto, 35 44100 FERRARA  
tel.: +39 0532 765117  
fax : +39 0532 769513  
e-mail : info@mezzadringegneria.it

POS. 7844

tav REL.09/B

scala

data 10.06.2021

Oggetto dell'elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO  
PARTE AMMINISTRATIVA

revisione	descrizione	elaborato	data
A	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	L.C.	17.06.2021
B		L.C.	29.06.2021
C			
D			

La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita, sia ai sensi dell' art. 616 c.p., sia ai sensi del D. lgs. 196/2003



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

*INDICE*

CAPO 1_ DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1.1 ART. 1_OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
1.2 ART. 2_DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	4
1.3 ART. 3_importo dell'appalto .....	8
1.4 ART. 4_CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO .....	9
1.5 ART. 5_LAVORI IN ECONOMIA .....	10
CAPO 2_DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	10
2.1 ART. 1_ MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	10
2.2 ART. 2_ INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	11
2.3 ART. 3_ DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	13
2.4 ART.4_DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	14
2.5 ART.5_FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	14
2.6 ART.6_RAPPRESENTATE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DEL CANTIERE .....	15
2.7 ART. 7_NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI DI ESECUZIONE .....	15
2.8 ART. 8_STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DEI LAVORI .....	16
2.9 ART. 9_DURATA DEI LAVORI .....	17
2.10 ART. 10_PROROGHE DEI LAVORI.....	18
2.11 ART. 11_SOSPENSIONE DEI LAVORI .....	18
2.12 ART. 12_PENALI IN CASO DI RITARDO .....	20
2.13 ART. 13_INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	20
2.14 ART. 14_RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	21
2.15 ART. 15_ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI.....	21
2.16 ART. 16_CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....	25
2.17 ART. 17_CAUZIONI E GARANZIE.....	26
2.18 ART. 18_OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA .....	26
2.19 ART. 19_DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	27
2.20 ART. 20_RISERVATEZZA DEL CONTRATTO .....	29
2.21 ART. 21_TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	29
CAPO 3_DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SUL CONTRATTO .....	30
3.1 ART. 1_ UFFICIO DIREZIONE LAVORI in genere .....	30
3.2 ART.2_DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	31
3.3 ART. 3_DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO.....	34
3.4 ART.4_ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'APPALTATORE	34
3.5 ART. 5_ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI .....	35

---



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

3.6	ART. 6_DISCIPLINA DEL CANTIERE .....	36
3.7	art. 7_GESTIONE DEI SINISTRI .....	36
3.8	ART. 8_ACCETTAZIONE DEI MATERIALI .....	37
3.9	art. 9_Modifica di contratti durante il periodo di efficacia/varianti .....	37
3.10	art. 10_Invariabilità dei prezzi.....	38
3.11	ART. 11_Nuovi prezzi .....	39
3.12	ART. 12_Documenti contabili .....	40
3.13	ART. 13_ Modalità di misurazione dei lavori e dei servizi .....	40
3.14	ART. 14_Difetti di costruzione – difetti nella esecuzione dei servizi.....	40
3.15	ART. 15_Danni a terzi e responsabilità civili e penali.....	41
3.16	art. 16_Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	42
3.17	ART. 17_PERSONALE DELL'APPALTATORE .....	45
3.18	ART. 18_Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....	45
3.19	ART. 19_Custodia del cantiere, RINVENIMENTO OGGETTI.....	46
3.20	ART. 20_PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE .....	46
3.21	ART. 21_CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	47
3.22	ART. 22_Definizione delle controversie .....	47
3.23	ART. 23_Clausole di tracciabilità dei flussi finanziari .....	47
3.24	ART. 24_Ultimazione dei lavori e dei servizi – conto finale.....	48
3.25	ART. 25_Collauda provvisorio e collauda definitivo / certificato di regolare esecuzione.....	48



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

## CAPO 1\_ DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 ART. 1\_OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dei lavori consiste negli interventi di **Adeguamento sismico dell'unità strutturale denominata "CORPO D" della Scuola Primaria Fattibello di Comacchio - I° lotto CUP D58E18000370006 e II° lotto CUP D57B20000540006.**

L'intervento complessivo è suddiviso in **2 lotti prestazionali**, che prevedono lavorazioni parzialmente interferenti.

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

L'appalto prevede i lavori di adeguamento sismico del Corpo D della Scuola Primaria Fattibello di Comacchio che risultano suddivisi in due lotti prestazionali: il presente Capitolato afferisce al **I° e II° lotto prestazionale**,

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, dovranno essere finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso d'opere.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del testo Unico in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero del D. Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

## 1.2 ART. 2\_DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'oggetto dei lavori consiste negli interventi di **Adeguamento sismico dell'unità strutturale denominata "CORPO D" della Scuola Primaria Fattibello di Comacchio - I° lotto CUP D58E18000370006 e II° lotto CUP D57B20000540006.**

Il Comune di Comacchio, con il presente intervento, rientra tra gli enti locali beneficiari con interventi finanziati con decreto ministeriale DM 175 del 10.03.2020 e DM 71 del 25.07.2020.

L'intervento di adeguamento è inteso ai sensi del capitolo 8.4.3 delle NTC 2018 che prevede il raggiungimento di un valore  $\zeta_e > 0,8$  (adeguamento all'80% della richiesta per edifici di nuova costruzione) nei casi c) ed e)

L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- c) apportare variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.
- e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Si richiama altresì il capitolo 8 della Circolare 7/2019.

Negli interventi di adeguamento delle costruzioni nei confronti delle azioni sismiche è richiesto, generalmente, il raggiungimento del valore unitario del parametro  $\zeta_e$ ; nel caso di semplici variazioni di classe e/o destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi verticali in fondazione superiori al 10% (caso c) del § 8.4.3 delle NTC è ammesso un valore minimo di  $\zeta_e$  pari a 0,8. È assimilabile a tale situazione anche l'adeguamento sismico deciso dal proprietario a seguito di inadeguatezza riscontrata attraverso la valutazione di sicurezza di cui al § 8.3 delle NTC, ma non ricadente nei casi a), b) o d).

Tutti gli interventi proposti non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni d'uso. L'intervento è classificabile come "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA".

Le tipologie di lavorazione sono meglio identificate negli elaborati facenti parte del presente progetto esecutivo, ovvero nel Elenco Prezzi Unitari, nel Computo Metrico Estimativo e nei capitolati specifici. Ogni intervento dovrà essere espletato nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto del codice della strada. Una più completa panoramica degli interventi è descritta nei seguenti documenti di progetto:

cod.	Titolo dell'elaborato	Elaborati Generali	Elaborati lotto I	Elaborati lotto II
RELAZIONI				

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

Rel. 01	Relazione tecnica illustrativa			
Rel. 02	Relazione Geotecnica			
Rel. 03	Indagini Specialistiche (agli atti)			
Rel. 04	Relazione di calcolo			
Rel. 05	Relazione sui materiali			
Rel. 06	Piano di manutenzione			
Rel. 07	Piano di manutenzione - Opere strutturali			
Rel. 08	Documentazione fotografica			
Rel. 09	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa			
Rel. 10	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica			
Rel. 11_L1	Computo metrico			
Rel. 11_L2	Computo metrico			
Rel. 12_L1	Stima incidenza della manodopera			
Rel. 12_L2	Stima incidenza della manodopera			
Rel. 13_L1	Computo metrico estimativo			
Rel. 13_L2	Computo metrico estimativo			
Rel. 14_L1	Elenco prezzi unitari			
Rel. 14_L2	Elenco prezzi unitari			
Rel. 15	Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati			
Rel. 16	Cronoprogramma			
Rel. 17_L1	QTE			
Rel. 17_L2	QTE			
Rel.18	Schema di contratto			
TAVOLE				
Tav. A00	Planimetria di inquadramento territoriale			
Tav. A01	Stato di Progetto - Piante			
Tav. A02	Stato di Progetto - Prospetto e sezione tipica			
Tav. A03	Individuazione lotti prestazionali			
Tav. RA01	Stato di Fatto - Piante			
Tav. RA02	Stato di Fatto - Prospetti e sezione tipica			
Tav. RS01	Stato di Fatto - Rilievo strutture di fondazioni			
Tav. RS02	Stato di Fatto - Solaio a calpestio del piano terra			
Tav. RS03	Stato di Fatto - Solaio a calpestio del piano primo			
Tav. RS04	Stato di Fatto - Solaio sottotetto e coperto			
Tav. S01	Sottofondazioni corpo D1 - Pianta e particolari			



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

Tav. S02	Interventi di Progetto - Solai, travi e particolari costruttivi			
Tav. S03	Nuovo portale in c.a. in corrispondenza del giunto			
Tav. S04	Nuovi setti in c.a. - Corpo D1			
Tav. S05	Micropali per nuovi setti in c.a.			
Tav. S06	Schemi tipici giunti e coprigiunti			

A titolo indicativo e non esaustivo sono previste le seguenti lavorazioni:

- LOTTO 1: Le attività comprese nel primo lotto possono essere così sintetizzate:
  - Realizzazione del nuovo giunto strutturale tra corpi D1 e D2, compreso il taglio e la demolizione di setti in muratura e sezioni in c.a., la formazione del nuovo telaio in c.a., lo smontaggio e sostituzione degli infissi, il ripristino di tinte ed intonaci, la fornitura e posa in opera di idonei giunti e coprigiunti sismici nonché tutte le altre attività edili ed impiantistiche complementari;
  - Realizzazione dei due setti in c.a. esterni e relative fondazioni profonde con micropali, comprese tutte le attività edili complementari;
  - Il consolidamento di una porzione di setto in muratura del prospetto Ovest mediante intonaco armato;
  - La pulizia del giunto esistente verso il corpo B;
  - Le attività edili connesse alla realizzazione delle sottofondazioni ovvero la demolizione del marciapiede e relativo ripristino; lo smontaggio e rimontaggio del rivestimento esterno; gli scavi ed i rinterri; la formazione di brecce nella muratura secondo indicazioni dell'esecutore dei pali e successivo getto del palo con ripristino del paramento murario; le demolizioni localizzate di pavimenti, massetti e solai e relativi ripristini; il ripristino di intonaci e tinteggiature;
  - Il ripristino delle aree esterne che dovranno essere pronte all'uso;

**Sarà onere dell'impresa il coordinamento con la ditta aggiudicatrice del lotto 2 dei lavori, se diversa, e nello specifico dovranno essere concordate le metodologie ed i dettagli tipologici e dimensionali delle attività propedeutiche alle lavorazioni comprese nel lotto 2. Dovranno essere effettuate periodiche riunioni di coordinamento per la verifica delle tempistiche e del rispetto del cronoprogramma;**

- LOTTO 2: attività specialistiche connesse alla realizzazione di nuove sottofondazioni del corpo D1 e comprensive di:





---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

- Fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche, sia provvisorie che definitive, per l'installazione dei pali pressoinfissi;
- Carotaggio di muratura e c.a. per l'inserimento dei pali pressoinfissi;
- Realizzazione dei pali pressoinfissi, compresa fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio secondo indicazioni di progetto (tubi filettati, suddivisi in conci di lunghezza pari a circa 75 cm, con idonea punta), da infiggere con dispositivo a martinetto oleodinamico di diversa tipologia per le due fasi di infissione e di coazione (compreso nolo del martinetto per tutta la durata dell'intervento). Sarà onere dell'impresa fornire il report contenente il diagramma di infissione per ciascuno dei pali realizzati. La profondità effettiva dei pali verrà verificata in sito. Viene richiesta all'impresa la fornitura a piè d'opera di una parte dei pali prima dell'avvio del cantiere;
- Fornitura e posa in opera di tasselli per fissaggio definitivo del palo;
- Oneri per lo spostamento e messa in opera dei dispositivi provvisori ("castelletti") necessari per l'infissione dei pali.

**Sarà onere dell'impresa il coordinamento con la ditta aggiudicatrice [del lotto 1 dei lavori](#), se diversa, ovvero dovranno essere fornite precise indicazioni in merito alle tempistiche ed all'organizzazione delle attività propedeutiche alle lavorazioni comprese nel lotto 1. Dovranno essere effettuate periodiche riunioni di coordinamento.**

**Luogo di esecuzione:** Scuola Primaria Fattibello di Comacchio, Foglio 47 Mappale 962.

**Suddivisione in lotti:** Le lavorazioni saranno eseguite in due LOTTI PRESTAZIONALI.

Le lavorazioni e le programmazioni di cantiere dovranno essere debitamente integrate tra loro date le prestazioni specialistiche richieste.

I due appalti dovranno essere quindi condotti dai due Direttori Tecnici di cantiere in ausilio alla DL ed al CSE al fine del corretto sviluppo e programmazione delle lavorazioni.

Si sottolinea sin d'ora che, oltre alle opere che sono distintamente a totale carico del le opere Edili, sono state inserite anche la realizzazione dei pali di fondazione con micropali.

Sempre a carico della ditta Edile (lotto 1), si sono volutamente quindi inserire le opere edili la preparazioni di scavi, scassi, opere di ripristino delle forometrie e finiture di superficie afferenti alla realizzazione dei pali a contrasto.





---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

Solamente le parti in acciaio delle opere di palificazione a contrasto, saranno a totale appannaggio del Palificatore (Lotto 2).

Il Palificatore avrà l'onere del tracciamento delle opere in maniera preventiva.

Le imprese in sede di offerta dovranno tener conto di tale interferenza e della necessità di avere integrazione delle lavorazioni in maniera da dare il lavoro finito a regola d'arte.

### 1.3 ART. 3\_IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel **1° LOTTO** ammonta ad € 230.000,00 di cui € 10.269,63 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

L'importo complessivo dei lavori compresi nel **2° LOTTO** ammonta ad € 372.000,00 di cui € 3.500,34 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed dei documenti della procedura d'appalto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto. Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.

Nella determinazione del prezzo la Ditta concorrente deve tener conto che, per quanto pertinenti normativamente, le opere devono essere realizzate, e il cantiere condotto, tenendo conto delle prescrizioni minime relative ai Criteri Ambientali Minimi, e che qualsiasi variazione deve essere nel senso del miglioramento delle prestazioni relative ai Criteri Ambientali Minimi. L'Impresa è tenuta a verificare mediante sopralluoghi e quant'altro ritenga necessario, con oneri a proprio carico e sotto la propria responsabilità, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto. L'Impresa è tenuta a verificare mediante sopralluoghi, indagini di mercato, verifiche varie (economiche e non economiche), e quant'altro ritenga necessario, con oneri a proprio carico e sotto la propria responsabilità, prima dell'inoltro dell'offerta, gli elaborati progettuali e tutte le condizioni progettuali inerenti le opere, onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto: sia in merito ai lavori che in merito a tutte le attività propedeutiche, in corso d'opera e successive la realizzazione dell'appalto, che possano influire sulla esecuzione dell'opera e sulla realizzabilità del progetto. Tra le condizioni si annoverano a solo titolo indicativo: le condizioni di mercato locale, l'interferenza dei lavori con la cittadinanza e l'utenza delle aree interessate i lavori, delle interferenze e dei periodi di fermo cantiere relative ai vari Enti preposti alla gestione e manutenzione dei sotto e sopra servizi.

Tali verifiche sono propedeutiche alle dichiarazioni contestuali alla presentazione dell'offerta e alla conoscenza delle condizioni di Appalto, le quali sono specifici impegni vincolanti assunti dall'Impresa all'atto dell'offerta.

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA****1.4 ART. 4\_CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO**

Al fine di meglio evidenziare la natura dei lavori in appalto ed ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) si precisa che le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

**LOTTO 1**

CAT.	CLASS.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI LAVORO	PREV. / SCORP.	QUALIF. OBBLIGATORIA	STRUTT. IMPIANTI E OPERE SPECIALI	Importo senza sicurezza €	Importo oneri sicurezza €	Importo comprensivo sicurezza €	%
OG1	I	EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI	PREV.	Si	NO	€ 196 793,93	€ 9 197,64	€ 205 991,57	89,56%
OS21	I	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	SCORP.	si	SI	€ 22 936,44	€ 1 071,99	€ 24 008,43	10,44%
TOTALE						€ 219.730,37	€ 10.269,63	€230.000,00	100,00%

Nota: la categoria OS21 indicata, comprende le seguenti voci di cui al CME: voci 1, 2, 3 per 24 mc (su 27 mc), voci 52,53, 54 integralmente.

**LOTTO 2**

CAT.	CLASS.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI LAVORO	PREV. / SCORP.	QUALIF. OBBLIGATORIA	STRUTT. IMPIANTI E OPERE SPECIALI	Importo senza sicurezza €	Importo oneri sicurezza €	Importo comprensivo sicurezza €	%
OS21	II	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	PREV.	SI	SI	368.499,66	3.500,34	372.000,00	100,00%
TOTALE						368.499,66	3.500,34	372.000,00	100,00%

Come compiutamente descritto nell'elaborato di progetto "Quadro di Incidenza della manodopera", che indica la manodopera per ogni lavorazione, l'incidenza della manodopera media relativa ai lavori del **lotto 1** (senza oneri della sicurezza) è di 46,42% (arrotondato alla seconda cifra decimale) per un importo di € 102.048,21.

Come compiutamente descritto nell'elaborato di progetto "Quadro di Incidenza della manodopera", che indica la manodopera per ogni lavorazione, l'incidenza della manodopera media relativa ai lavori del **lotto 2** (senza oneri della sicurezza) è di 22,77% (arrotondato alla seconda cifra decimale) per un importo di € 83.888,36.



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Ai sensi del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. n. 207/ 2010 e in conformità all'allegato "A", i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG 1" per il lotto I e OS21 per il lotto II.

### 1.5 ART. 5 \_LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con ordine di servizio dalla Direzione Lavori, in accordo con la Stazione Appaltante.

La contabilizzazione negli Stati d'Avanzamento dei Lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

## CAPO 2 \_DISCIPLINA CONTRATTUALE

### 2.1 ART. 1\_ MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art.59 comma 5.bis del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

2. I lavori saranno affidati secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza che non possono essere soggetti a ribassi.

3. I prezzi contrattuali, di cui all'elenco prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

a) ai lavori posti a base d'asta, di cui all'articolo 3, per l'importo netto determinato ai sensi del medesimo articolo in seguito alla contabilizzazione a misura;

b) agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza nel cantiere di cui all'articolo 3, proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti posto che gli oneri indicati all'articolo predetto sono riferiti all'importo massimo dei lavori;

c) all'incidenza della manodopera computata negli elaborati tecnici progettuali, a cui fare riferimento all'atto dell'offerta in fase di gara.

### 2.2 ART. 2\_ INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato concordemente alle esigenze pubbliche della Stazione Appaltante e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

L'appalto sarà regolamentato, oltre che dal presente Capitolato, da ogni norma relativa alla esecuzione delle opere pubbliche - e ciò tanto per quanto riguarda gli aspetti tecnico-attuativi quanto per quelli amministrativi, antinfortunistici, previdenziali ecc.. L'Appalto sarà anche soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel DPR 207/10 (ove vigente) e nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto ancora applicabili. Si intende infine esplicitamente che l'appalto sarà inoltre soggetto a quelle norme di emanazione successiva rispetto alla redazione del progetto od alla stipulazione del contratto che - per specifico disposto della legge - debbano o possano essere applicate ai lavori in corso di esecuzione.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

In particolare - e fermo restando che la mancata citazione di alcune norme rientranti nel principio sopra stabilito non esime la Impresa dalla loro integrale applicazione - l'appalto sarà soggetto alle leggi, norme e regolamenti di carattere generale sotto indicato:

**Il codice civile;**

**D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.** - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**D.L. 18 aprile 2019 n.32**, "disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010, n.207, d'ora innanzi indicato come **"Regolamento generale" per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso** ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**D.L. 16 luglio 2020 n. 76** "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i.;

il **D.M. 07/03/2018 n. 49** - "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

eventuali **disposizioni o linee guida emanate dall'A.N.A.C.** vigenti al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso;

disposizioni ancora vigenti della **Legge fondamentale sulle opere pubbliche**, 20.3.1865, n.2248, all. F);

disposizioni ancora vigenti del **capitolato generale** d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale"

**D.Lgs. 6.9.2011 n. 159** Codice delle **Leggi antimafia** e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

**D.lgs n. 81/2008** e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri;

leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori applicabili all'appalto, nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc. degli operai.

disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

leggi e dai patti sindacali;



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

regolamento della Polizia Municipale e degli altri regolamenti comunali vigenti;

disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

norme, procedure obblighi ed autorizzazioni relative alle progettazioni;

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

### OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, DIFFORMITÀ DEL PRESENTE CAPITOLATO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:

- dal D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**dalle disposizioni ancora vigenti** del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 del 5/10/2010, n.207, d'ora innanzi indicato come "Regolamento generale";

**dalle disposizioni ancora vigenti** della Legge fondamentale sulle opere pubbliche, 20.3.1865, n.2248, all. F);

**dalle disposizioni ancora vigenti** del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale".

Le disposizioni dei provvedimenti normativo citati si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente capitolato, il quale ne acquisisce implicitamente i dettami.

## 2.3 ART. 3\_ DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti elencati allo schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente alle parti ancora in vigore
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 2010, n. 207 e s.m.i limitatamente alle parti ancora in vigore;



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

- il DM 49/2018 Linee Guida Direttore dei Lavori.

In particolare sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale, nelle sue varie parti;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza (D.Lgs 81/2008);
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia;
- h) l'offerta della Ditta aggiudicataria;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al punto precedente.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

### 2.4 ART.4\_DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### 2.5 ART.5\_FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento ovvero di sottoposizione di altra procedura analoga dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.





---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

## **2.6 ART.6\_RAPPRESENTATE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DEL CANTIERE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **2.7 ART. 7\_NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI DI ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.



---

REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alla normativa vigente.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alla normativa vigente.

## 2.8 ART. 8\_STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DEI LAVORI

Il contratto è stipulato **«a misura»** ai sensi dell'art. 3 c. 1 let. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 43, comma 6 del DPR n. 207/10 e s.m.i. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale;

La Stazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi e dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 106 del D, Lgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni.

L'impresa è tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, livellazioni e ricerche planoaltimetriche, se necessario anche mediante sondaggi, indagini di mercato in relazione ai lavori ed ai servizi da svolgere.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Premesso che i lavori di cui trattasi, sono finanziati con risorse MIUR che introducono vincoli temporali relativi all'affidamento degli stessi e che l'immobile è disponibile al termine delle attività didattiche anno scolastico 2021/2022. Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Si sottolinea si d'ora che i lavori dovranno essere eseguiti al termine dell'attività didattica del 2021/2022, presumibilmente da 25.05.2022 con preventivo accantieramento ed effettiva consegna dei luoghi al termine delle attività didattiche. A tal fine quindi i tempi per l'inizio dei lavori sono dilatati per motivi di fruizione del bene.

La stazione appaltante/D.L. daranno opportuna comunicazione all'Appaltatore in merito per il rinnovo dell'invito alla formale consegna dei lavori prima della fine dell'anno scolastico 2021/2022.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 5 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

**I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto e eventuali tempistiche imposte dalla linea di finanziamento.**

## **2.9 ART. 9\_DURATA DEI LAVORI**

1. La durata dei lavori per il primo e secondo lotto IN MANIERA UNITARIA è fissata in giorni 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si procederà con la consegna dei lavori 15 gg prima della consegna dei luoghi al fine di permettere all'impresa di eseguire le opere di accantieramento ed effettuare verifiche di misure al fine del corretto approvvigionamento del materiale.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori che dovrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. Fuori dai casi di cui ai seguenti articoli 11 e 12, il termine può essere sospeso, dopo non meno di 15 (quindici) giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 30 (trenta) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d'appalto.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dell'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
5. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né da alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato;



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

## **2.10 ART. 10\_PROROGHE DEI LAVORI**

1. Il Comune di Comacchio si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), dalla scadenza dello stesso, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'impresa aggiudicataria almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
2. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
3. Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Comacchio.

## **2.11 ART. 11\_SOSPENSIONE DEI LAVORI**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma del D.P.R. n. 49/2018.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
10. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
11. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
12. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
13. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 9, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
14. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

## **2.12 ART. 12\_PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo dei lavori in assegnazione. La penale sarà applicata anche per i ritardi intervenuti sulle tempistica delle singole lavorazioni indicata nel cronoprogramma.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 8, comma 7;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 13.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

## **2.13 ART. 13\_INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;



---

REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 10 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 11.

## 2.14 ART. 14\_RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori **superiore 45 (Quarantacinque) giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 14, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## 2.15 ART. 15\_ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni





---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, **raggiunga una cifra di Euro 100.000,00 (CENTOMILA/00) al netto dello 0.5 %** per la garanzia ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e verrà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**La determinazione dell'Importo di SAL sarà eseguita dalla D.L. con verifica quantitativa di ogni categoria d'opera utilizzando l'Elenco voci d'opera ed i prezzi dell'Impresa aggiudicataria semplicemente compilando tutta la documentazione prevista dal Codice dei Contratti vigente, da sottoscrivere di volta in volta.**

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

**Le fatture potranno essere emesse solo successivamente alla approvazione del SAL da parte dell'Amministrazione Comunale.**

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del D.M. n. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 23. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

8. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva,



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.

10. Il conto finale dei lavori è redatto entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

11. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15 (quindici)** giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

12. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

13. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

14. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

15. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

16. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

17. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

## **2.16 ART. 16\_CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

6. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

8. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

9. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

10. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 8 del DM 49/2018, come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

11. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).

### 2.17 ART. 17\_CAUZIONI E GARANZIE

Il deposito **cauzionale provvisorio** dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 ed è fissato nella misura del 2% (due per cento) dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

### 2.18 ART. 18\_OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

- 1) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
- 2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere e per l'intera opera in corso di costruzioni con un massimale pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- 3) all'assicurazione di importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro per danni alle opere preesistenti nell'intera area ed adiacenti ed aderenti al fabbricato oggetto di intervento.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette

## **2.19 ART. 19\_DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. In particolare, ai sensi dell'art. 105,



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

comma 4, del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nei contratti, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali si è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni, nonché le lavorazioni, a qualsivoglia categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando queste ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture di posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente





---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 € e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

## **2.20 ART. 20\_RISERVATEZZA DEL CONTRATTO**

Il Capitolato, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

## **2.21 ART. 21\_TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protection Regulation) e del regolamento comunale attuativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 17/05/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal Regolamento UE n. 679/2016. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i.



---

REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

### CAPO 3\_DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SUL CONTRATTO

#### 3.1 ART. 1\_ UFFICIO DIREZIONE LAVORI IN GENERE

L'ufficio di direzione lavori sarà costituito dal direttore dei lavori e da uno o più Assistenti, con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere, i quali devono essere definiti con apposita nomina e le cui funzioni sono regolate dall'art. 101 del Codice, oltre che dal D.M. 07/03/2018 n. 49 *"Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*.

Il direttore dei lavori cura che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

In particolare, l'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali; il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e la verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori, sub-contrattisti, noli a caldo.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, dal Regolamento Generale, dalle linee guida approvate con D.M. 07/03/2018 n. 49 o altre disposizioni ANAC nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice, ovvero l'inosservanza del criterio per il quale per le prestazioni affidate in subappalto, l'affidatario deve praticare gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%.

Al direttore lavori, spettano anche tutte le competenze dei direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, qualora non presenti nell'ufficio di direzione lavori, o in solido con le medesime figure nel caso di ufficio di direzione lavori che contempla tali figure.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

### 3.2 ART.2 \_DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

#### DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA DEI CANTIERI

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, verrà nominato prima della fase di consegna dei lavori dalla Stazione Appaltante almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare nel presente appalto il Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione è stato nominato dalla Stazione Appaltante prima della approvazione del progetto a base di gara. In base all'art. 2 c. 3 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "*Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.*", ne consegue che le funzioni di controllo del progetto relative alla sicurezza risultano a capo e responsabilità del Coordinatore nominato.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono applicate secondo le prescrizioni dell'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e comma 2 nel caso.

E' in potere del coordinatore per l'esecuzione dei lavori assumere i provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.

#### DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA

Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli interventi, quando questo avvenga in pendenza del contratto, l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo PEC, la nomina del direttore tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni, nonché dei responsabili di cantiere del servizio di prevenzione antincendio.

Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina.

#### NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il **piano di sicurezza e di coordinamento** predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più **proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento**, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Il coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui al comma 2.



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il Coordinatore per la esecuzione ne dà immediata notizia al Responsabile Unico del Procedimento, che entro lo stesso termine di cui al comma 4., si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di modifica del piano.

### PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato) ovvero al Direttore dei lavori, un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a), e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., e dovrà essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
3. I piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC e/o per verificarne i contenuti minimi previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

### OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all'organizzazione del cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 e s.m.i., ammontano a € 10.269,63 per il primo lotto e € 3500,34 per il secondo lotto (secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto esecutivo).

Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso.

Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

### 3.3 ART. 3\_DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Le disposizioni ed istruzioni relative all'esecuzione dei servizi e dei lavori verranno impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da questi all'appaltatore mediante ordine di servizio redatto in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore lavori, resta di quest'ultimo l'emanazione degli ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite mediante ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

### 3.4 ART.4\_ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

**L'appaltatore**, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi al crono-programma di esecuzione allegato e parte integrante del contratto d'appalto.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

**Prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un proprio programma esecutivo**, anche indipendente dal cronoprogramma facente parte dei documenti del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.

*Nel programma esecutivo devono essere riportate, per ogni lavorazione oggetto dell'appalto, le previsioni circa il periodo dell'esecuzione.*

Al suddetto programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per cantieri e per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed i macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma esecutivo non riportasse l'approvazione dell'appaltante, l'appaltatore avrà ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante, si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Fermo restando eventuali sospensioni lavori e/o proroghe eventualmente concesse a norma di legge dalla direzione lavori e/o RUP, in relazione alla presenza nelle aree di cantiere di sotto e sopra servizi, nonché dei lavori connessi ed interferenze relative tra tali sotto e sopra servizi ed i lavori in appalto, l'appaltatore e i subappaltatori non potranno addurre richieste economiche aggiuntive rispetto al contratto alla Stazione Appaltante per i periodi di fermo cantiere o rallentamento dei lavori in oggetto.

### **3.5 ART. 5\_ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI**

Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;





---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Prima dell'inizio lavori sarà cura del DL e delle imprese prescelte definire le procedure di esecuzione dei lavori. L'impresa è edotta sin da subito che saranno in corso delle opere di facchinaggio per la rimozione delle suppellettili scolastiche durante le prime fasi operative di cantiere

### 3.6 ART. 6\_DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

### 3.7 ART. 7\_GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **3.8 ART. 8\_ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

### **3.9 ART. 9\_MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA/VARIANTI**

La modifica di contratti durante il loro periodo di efficacia e le eventuali varianti sono regolamentate dall'art.106 del Codice. Resta ferma la valutazione in merito della Stazione Appaltante.

La modifica di contratti durante il loro periodo di efficacia e le eventuali varianti sono regolamentate dall'art.106 del Codice, oltre che dell'art. 8 del D.M. 07/03/2018 n.49. Resta ferma la valutazione in merito della Stazione Appaltante.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

### **3.10 ART. 10\_INVARIABILITÀ' DEI PREZZI**

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, i servizi e ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere ed i servizi appaltati.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori e i servizi appaltati comprendono:

- a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.
- d) Servizi: tutte le spese per il completo e esauriente svolgimento di tutti i servizi previsti in appalto (trasporti, traslochi, stoccaggio merci, affitti, manutenzione ordinaria alloggi in affitto, tasse e contributi se dovuti per i servizi in appalto).



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

I prezzi stabiliti dal contratto, presenti nel progetto e ribassati in caso di gara con offerta a ribasso sull'elenco prezzi, o offerti dall'Appaltatore in fase di gara nel caso di offerta a prezzi unitari, a ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere ed i servizi necessarie per il compimento dell'appalto e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera, nonché agli oneri per l'attuazione per i piani della sicurezza.

Tanto il prezzo complessivo dei lavori ed i servizi, quanto i singoli prezzi unitari - come risultanti dalla offerta dell'Impresa assuntrice - si intendono da essa fissati sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzo od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo la aggiudicazione.

La revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.106 del codice, può essere applicata esclusivamente per effetto di circostanze del tutto eccezionali qualora il prezzo di singoli materiali subisca variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

### 3.11 ART. 11\_NUOVI PREZZI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario eseguire una lavorazione non prevista nel presente capitolato oppure adoperare materiali diversi da quelli previsti per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione dei relativi nuovi prezzi in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed all'approvazione successiva degli stessi.

- I nuovi prezzi verranno valutati desumendoli dal prezziario della stazione appaltante (**RER 2019**) ovvero raggugliandoli a quelli di lavorazione analoghe comprese in contratto oppure ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi quando il ragguglio non sia possibile;
- quanto sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra Direzione dei lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così come determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nelle contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserve negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

In caso di concordamento di nuovi prezzi, ove la loro introduzione non determini aumento dell'importo contrattuale o di affidamento, la sottoscrizione del relativo verbale costituirà titolo di efficacia dei nuovi prezzi, i quali dunque potranno essere inseriti in contabilità non appena intervenuta la suddetta sottoscrizione, approvati dal responsabile del procedimento e soggetti a ribasso d'asta.

### **3.12 ART. 12\_DOCUMENTI CONTABILI**

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori, dei servizi, e delle somministrazioni oggetto dell'appalto saranno tenuti nell'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia e dalle indicazioni specifiche di ANAC.

I libretti delle misure e le liste settimanali devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale e le liste settimanali nei casi previsti devono essere firmati dall'appaltatore.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I certificati di pagamento e la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

### **3.13 ART. 13\_MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI**

Le misurazioni sono effettuate con le modalità definite dal Capitolato Speciale d'Appalto nella parte relativa alle norme tecniche. Per quanto non definito le misurazione dei lavori e dei servizi sono eseguite secondo le unità di misura definite nell'elenco prezzi e i lavori dati finiti (esecuzione finita a regola d'arte in ogni sua parte, compattazione avvenuta, stesa completata e finita, installazione prove e collaudo anche parziale avvenuto, superfici e volumi effettivi eseguiti, etc..), ed i servizi completati senza riserva (ricollocazione di tutto il materiale degli inquilini nei relativi alloggi oggetto dei lavori, perfettamente funzionanti, montati e senza difetti dovuti ai servizi in appalto, e gli alloggi dati pronti per l'accoglienza degli inquilini degli alloggi stessi). Per i materiali a piè d'opera le misurazioni sono eseguite secondo le unità di misure definite nell'elenco prezzi, franco cantiere.

### **3.14 ART. 14\_DIFETTI DI COSTRUZIONE – DIFETTI NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI**

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli.



---

## REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

L'Appaltatore deve rispondere dei danni, disagi e difetti arrecati a cose e/o animali e/o persone, arrecati durante l'esecuzione dei servizi in appalto; ripristinando per le cose la condizione e lo stato di consistenza precedente l'appalto o con la sostituzione a nuovo qualora non possibile il ripristino delle medesime condizioni. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il risarcimento di ogni danno economico e non economico, determinatosi dalla errata esecuzione dei servizi e dei lavori in appalto.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; ed eliminazione dei difetti riscontrati. E' sempre valida la disposizione di cui all'art. 1669 del codice civile.

### 3.15 ART. 15\_DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Premesso che i lavori ed i servizi devono essere eseguiti in modalità tali per cui non arrechino danni a persone e/o cose a qualunque titolo, ogni e qualsiasi danno diretto e/o indiretto alle cose e/o alle persone che derivasse dal mancato e/o tardivo e/o errato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, delle normative vigenti, della buona regola d'arte, sia relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, sia relativamente all'espletamento dei servizi e forniture eventualmente oggetto d'appalto, sarà da ritenersi a tutti gli effetti di totale, assoluta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, intendendosi l'Amministrazione Comunale e tutto il personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto esonerati da ogni conseguenza diretta e/o indiretta e da ogni danno diretto e/o indiretto alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto, rimanendo sempre l'Amministrazione Comunale e tutto il personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto rilevati ed indenni.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione dei lavori ed espletamento dei servizi e forniture affidatigli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la responsabilità stessa dell'Appaltatore.

La presenza in luogo del personale dell'Amministrazione Comunale e/o del personale preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del presente appalto e l'eventuale approvazione di opere, progetti, piani, preventivi od elaborati qualsiasi da parte dell'Amministrazione e/o della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, non limitano e non riducono tale piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora l'Amministrazione dovesse corrispondere direttamente od indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare all'Amministrazione la spesa sostenuta e ciò per patto espresso. Dette somme verranno rimborsate all'Amministrazione mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all'Appaltatore.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

In particolare si ricorda che l'Appaltatore ha piena e esclusiva responsabilità per ogni pregiudizio o danno derivante all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed agli utenti dall'inosservanza delle leggi vigenti e delle prescrizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

### **3.16 ART. 16\_ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano sostitutivo di Sicurezza, Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal D.lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;





---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- il coordinamento con le ditte che operano nell'ambito di entrambi i lotti del medesimo appalto, attraverso apposite riunioni di verifica ed organizzazione delle attività e la definizione di dettagli e modalità operative per tutte le assistenze previste per lavorazioni a carico di altre imprese;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- assicurare:
  - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
  - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omissso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Si precisa che sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di approntamento del cantiere e l'eventuale fornitura di energia elettrica, acqua corrente e quant'altro in prossimità delle aree di lavoro.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.



---

REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

### 3.17 ART. 17\_PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

### 3.18 ART. 18\_PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni, qualora il direttore lavori sentito il responsabile del procedimento ritenga non idonei i materiali scavati per lavorazioni in appalto di rinterri, riempimenti o opere in materiali aridi, o comunque se siano considerati "rifiuto" a norma di legge, devono essere trasportati **in discarica autorizzata**, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento a discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni, qualora il direttore lavori sentito il responsabile del procedimento ritenga idonei i materiali scavati per lavorazioni in appalto di rinterri, riempimenti o opere in materiali aridi, devono essere asportati, trasportati, stoccati in area dell'Appaltatore, vagliato per il riutilizzo e successivamente steso/ricompattato per l'appalto in oggetto, il tutto negli oneri compresi per l'appalto e a cura dell'appaltatore. In alternativa la stazione appaltante potrà richiedere il deposito del materiale ritenuto idoneo, presso propri magazzini e depositi, a cura e



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e / fresature.

3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

### **3.19 ART. 19\_CUSTODIA DEL CANTIERE, RINVENIMENTO OGGETTI**

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante. Tenuto in conto della suddivisione in lotti, la custodia è da intendersi riferita alle aree di propria competenza;
2. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 646 del 13 Settembre 1982 (per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedono la custodia continuativa secondo le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore lavori), la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
3. L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna;
4. Si ricorda all'impresa che sono stati inseriti scavi con assistenza archeologica al fine di verificare la eventuale presenza di reperti archeologici.

### **3.20 ART. 20\_PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.



---

**REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA**

---

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

### **3.21 ART. 21\_CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

### **3.22 ART. 22\_DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle more delle risoluzioni delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi e/o i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini dalla Stazione Appaltante. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **3.23 ART. 23\_CLAUSOLE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cottimista) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati



---

REL09\_L1\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \_PARTE AMMINISTRATIVA

---

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente lotto di appalto , nonché il Codice CUP.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 163/2010, causa di risoluzione del contratto.

### 3.24 ART. 24\_Ultimazione dei lavori e dei servizi – conto finale

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore, redigendo, per le opere riscontrate regolarmente eseguite, apposito verbale in doppio esemplare.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come dei tutti marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui vengono riportate le vicende inerenti all'esecuzione dei lavori.

Esaminata la documentazione acquisita, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

### 3.25 ART. 25\_Collaudo provvisorio e collaudo definitivo / certificato di regolare esecuzione

**Il collaudo dei lavori verrà eseguito secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile all'interno del presente appalto. Si segnala sin d'ora come il collaudo delle opere strutturali dovrà essere eseguito entro 10 gg dal termine delle opere strutturali.**

Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione ai sensi dell'Art. 102 comma 2 e comma 8 del D.Lgs 50 /2016 e Art 237 del D.P.R. 207/2010